

Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)

Modifica del 16 gennaio 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sul contingentamento lattiero è modificata come segue:

Art. 3b Riassegnazione di contingenti soppressi

1 Un contingente, non trasferito definitivamente e soppresso in seguito all'abbandono anticipato del contingentamento da parte del titolare del contingente al 1^o maggio 2008, può essere riassegnato, su domanda, a chi ha ceduto il contingente giusta l'articolo 3 capoverso 5, se:

- a. il contratto di trasferimento prevede un ritrasferimento per tale termine; o
- b. il contratto di trasferimento è stato validamente disdetto.

2 Il contingente riassegnato non può essere ulteriormente trasferito.

3 Le domande di riassegnazione vanno presentate entro il 31 maggio 2008 al Servizio d'amministrazione competente.

4 I Servizi d'amministrazione possono riscuotere tasse per il trattamento delle domande.

II

La presente modifica entra in vigore il 1^o maggio 2008.

16 gennaio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 916.350.1

